

**N. R.G. 23087/2014**



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**UNDICESIMA SEZIONE CIVILE**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23087/2014**

Oggi **21 marzo 2018** innanzi al dott. Lorenzo Orsenigo, sono comparsi:

per l'attrice INTRAUMA S.R.L. l'avv. DENIS CINIEMI in sostituzione dell'avv. MARCHE MASSIMILIANO e dell'avv. CAPELLO MARCO;

per la convenuta DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. l'avv. ALESSANDRO BERNI in sostituzione dell'avv. MACCONE FEDERICO.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati in telematico nelle more dell'odierna udienza.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone immediata lettura in udienza.

Il Giudice

dott. Lorenzo Orsenigo





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**UNDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il G.I. dott. Lorenzo Orsenigo in funzione di GIUDICE UNICO, all'udienza del all'esito della discussione della causa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **23087/2014** promossa da:

**INTRAUMA S.R.L.** (C.F. 09270550016), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. **CAPELLO MARCO**.

**ATTRICE**

contro

**DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.** (C.F. 04209680158), con il patrocinio dell'avv. **MACCONE FEDERICO**.

**CONVENUTA**

**FATTO E DIRITTO**

Va premesso quanto segue:

- che la parte attrice Intrauma S.r.l. ha introdotto la presente causa perché fosse accertata la responsabilità della convenuta DHL Express (Italy) S.r.l. per i danni subiti dall'attrice in conseguenza dello smarrimento di uno strumentario medico (set per rimozione chirurgica di protesi ortopediche) preso in carico da DHL dalla A.O.U. Ospedali Riuniti di Trieste presso Magazzino Centrale di Via Pietraferrata 13 in Trieste e da consegnarsi a Intrauma S.r.l., e, per l'effetto, fosse condannata la convenuta al pagamento dell'importo di Euro 10.800,00 più



IVA, o ad altra somma maggiore o minore ritenuta congrua dal giudice, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento a quello dell'effettivo pagamento, con vittoria di spese e compensi;

- che la parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, con vittoria di spese e compensi;

- che, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'assunzione della prova testimoniale dedotta dalle parti.

La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per i seguenti motivi.

Innanzitutto, è pacifico che il collo in oggetto sia stato preso in carico per il trasporto da parte di DHL in data 7 ottobre 2013 presso A.O.U. Ospedali Riuniti di Trieste (Magazzino Centrale di Via Pietraferrata 13 – Trieste) al fine di consegnarlo a Intrauma S.r.l., a Rivoli in Via Rovigo 4 (TO). E' pacifico altresì che, nel corso del trasporto, il contenuto della spedizione sia andato smarrito e/o sia stato trafugato.

Infatti, l'attrice afferma di aver ricevuto il collo, contenente solamente il documento di trasporto e il materiale d'imballaggio, ma non lo strumentario medico. La circostanza dello smarrimento, allegata dall'attrice, viene espressamente ammessa dalla convenuta a pag. 4 della citazione (*"Neppure viene contestato che nel corso del trasporto il contenuto della spedizione sia andato smarrito"*) e ampiamente provata in via documentale nelle numerose e-mail scambiate (doc. 4 di parte attrice).

Si tratta quindi di stabilire se parte convenuta possa essere ritenuta responsabile per lo smarrimento summenzionato, ai sensi dell'art. 1693 c.c., che – come noto – afferma la responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

A tal proposito si rileva che il convenuto non ha provato, né prima ancora allegato, alcuna delle indicate circostanze idonee a liberarlo da responsabilità.

Devono, del resto, ritenersi irrilevanti le argomentazioni tardivamente svolte dalla parte convenuta per la prima volta in sede di note conclusive con riferimento alle condizioni generali di contratto, condizioni che, peraltro, sono prive di sottoscrizione delle parti.



L'inesistenza di una disciplina convenzionale del rapporto comporta l'applicazione della normativa del codice civile in materia. In particolare, l'art. 1696 comma 4 c.c., statuisce che *"il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo, ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore..."*.

Al riguardo, rispetto allo smarrimento/trafugamento del collo destinato alla odierna attrice, deve ritenersi che la convenuta DHL abbia tenuto un contegno qualificabile come gravemente colposo, ove si consideri che, pur trattandosi di un operatore professionale che ha gestito ogni fase del trasporto pacificamente sviluppatosi nell'arco di poche ore, la parte convenuta non è stata in grado di fornire alcuna spiegazione circa la perdita del bene oggetto del trasporto, e, ciò, quantunque la convenuta abbia pacificamente ammesso che *"all'arrivo a Torino il pacco giungeva aperto e conteneva solo la spugna per l'imbollo e il d.d.t."*, che, giunto a Torino, *"il collo veniva riconfezionato con nastro DHL dal personale operativo di DHL, senza controllare il contenuto"* (pag. 2 comparsa di costituzione e risposta di DHL); in tale contesto, del tutto irrilevante è l'allegazione di parte convenuta di essersi impegnata nella ricerca del contenuto del collo (evidentemente trafugato) presso i propri magazzini.

Il fatto che la convenuta non sia stata neppure in grado di chiarire come e quando la merce sia stata trafugata, mentre era nella sua sfera di controllo, integra, ad avviso di questo giudice, gli estremi della grave negligenza del vettore che ha mostrato di non aver adoperato la dovuta cura nell'effettuare il trasporto. E' evidente che, in caso contrario, si porrebbe al paradosso tale per cui la mancata spiegazione da parte del vettore delle circostanze in cui è avvenuto lo smarrimento – sintomo della grave superficialità nella gestione delle fasi del trasporto – varrebbe ad attenuare per ciò solo il regime della sua responsabilità.

Si aggiunga che la dicitura "Strumentario chirurgico" apposta sul documento di trasporto (doc. 2 fascicolo INTRAUMA) e quella "Mat. Medicale" apposta sulla lettera di vettura (doc. 2 fascicolo DHL) sarebbe dovuta essere idonea a far sorgere in capo a DHL un onere di particolare attenzione e cura nel trasporto, alla luce della natura medica del contenuto, dunque presumibilmente delicato e di valore.

Per ciò che riguarda il quantum del risarcimento, lo stesso può essere determinato nella misura di Euro 10.800,00 + IVA a tal fine indicata dalla parte attrice, trattandosi di



un'indicazione basata su di un listino prezzi prodotto in causa (doc. 6 fascicolo attrice) e non specificamente contestata dalla parte convenuta.

Per le considerazioni esposte, in accoglimento della domanda attrice, va condannata la parte convenuta DHL a pagare alla parte attrice la somma di euro 10.800,00 oltre IVA, oltre rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno dalla data della domanda all'effettivo saldo.

In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. DHL va condannata a rimborsare alla parte attrice Intrauma le spese di lite come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda proposta dall'attrice INTRAUMA S.R.L., condanna la parte convenuta DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. a pagare all'attrice INTRAUMA S.R.L. la somma di Euro 10.800,00 + IVA, oltre rivalutazione monetaria, in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno dalla data della domanda all'effettivo saldo;
- 2) condanna la parte convenuta DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. a pagare all'attrice INTRAUMA S.R.L. le spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.233,00 (di cui euro 4.000,00 per compenso ed euro 233,00 per spese), oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.

Milano, 21/3/2018.

Il giudice

dott. Lorenzo Orsenigo

